

PER UNA GIUSTIZIA *CHILD FRIENDLY* (A MISURA DI BAMBINO)

UN GIUSTO PROCESSO PER I FIGLI E I GENITORI

lunedì 14 ottobre 2013 – ore 9,00 / 13,30

Centro Congressi, Provincia di Milano, Via Corridoni, 16

Intervento del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Avv. Paolo Giuggioli

Sono lieto di poter intervenire in occasione di questo importante convegno, cui prendono parte diverse realtà istituzionali, associative e professionali che, con forme e modalità differenti, sono impegnate in uno dei settori più delicati della Giustizia quale è l'area dedicata alle relazioni familiari e alla tutela dei diritti dei minori.

Saluto quindi tutti i presenti: innanzitutto il **Presidente Podestà** e l'Assessore alle politiche sociali della Provincia di Milano, **Massimo Pagani**, che ci ospitano in questa sede congressuale e ai quali, perciò, rivolgo anche il mio ringraziamento.

Saluto quindi la **Dott.ssa Caterina Giovannetti**, Magistrato referente per la formazione decentrata della Corte d'Appello di Milano, l'**Avv. Cinzia Calabrese**, Presidente AIAF Lombardia, l'**Avv. Paola Lovati** dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile e, ovviamente, tutti i **relatori** che tra breve interverranno.

Al centro del confronto odierno vi è, dunque, la necessità di condividere esperienze e riflessioni, alla luce dell'evoluzione normativa che ha

interessato, specie con la recente legge 219 del dicembre del 2012, il diritto sostanziale e processuale in materia di filiazione.

La citata norma, entrata in vigore al principio di quest'anno, rappresenta l'ultimo passo avanti in ordine di tempo che la legislazione italiana ha compiuto in questo ambito attraverso il perseguimento degli obiettivi di **rendere effettivo** il principio per cui **"tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico"** e, quindi, anche l'obiettivo di **eliminare ogni ingiustificata distinzione** tra figli e, più specificamente, eliminare le discriminazioni ai danni dei figli nati fuori dal matrimonio.

Si può brevemente rammentare che, in passato, la disciplina del Codice Civile **poneva in netta contrapposizione gli status** di figli "legittimi" e "illegittimi", mettendo ben in evidenza attraverso la terminologia utilizzata che la condizione degna della più ampia tutela e lo stesso concetto di "rapporto di famiglia" fossero da ricondursi soltanto all'interno del vincolo matrimoniale.

Si è dovuto attendere la riforma del diritto di famiglia del 1975 per giungere al **conferimento della pari dignità** alla filiazione legittima e a filiazione illegittima (rinominata con tale evento "naturale").

La medesima norma riformatrice ha condotto altresì alla **sostanziale** parificazione di tali due categorie di figli **nei confronti del genitore**, con l'acquisizione in particolare della **piena tutela giuridica** da parte della seconda (figli naturali).

Se si vuole, si può inoltre includere nel descritto percorso evolutivo anche l'effetto prodotto dalla legge 54 del 2006, le cui **norme in materia di**

separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli sono divenute applicabili anche ai procedimenti che interessano figli di genitori non coniugati.

Resta ancora da rilevare che fino all'avvento della legge 219 il processo di riduzione della filiazione ad un unico stato giuridico **non ha riguardato il profilo attinente alla parentela**, lasciando - in considerazione di ciò - inalterato il principio per cui le relazioni di parentela dovessero avere quale presupposto la **sussistenza del legame matrimoniale tra i genitori**.

In questo senso, dunque, la legge del 2012 **assume certamente nel suo complesso una portata innovativa** e, rispetto alle norme su cui essa è intervenuta, **mira ad offrire una risposta senza dubbio più adeguata alle istanze emergenti nella società**.

Senza volermi dilungare sulle singole disposizioni, mi limito a rilevare che, con i sei articoli di cui è composta, la legge:

- **rimodifica la materia della filiazione naturale e del relativo riconoscimento**, applicando il richiamato principio "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico" (nuova formulazione dell'art. 315 c.c.);
- **delega il Governo ad intervenire sulle disposizioni vigenti per eliminare ogni residua discriminazione** tra figli legittimi, naturali e adottivi;
- **detta disposizioni a garanzia del diritto** dei figli agli alimenti e al mantenimento.
- **Modifica, ridefinendole, le competenze di tribunali ordinari e tribunali dei minorenni** in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli;

Essa, dunque, apporta importanti novità sia sul piano sostanziale, sia sotto il profilo processuale.

Anche con riguardo a questo specifico aspetto, che più direttamente interessa i temi che saranno trattati oggi, il legislatore del 2012 **offre spazio alla cosiddetta Giustizia a misura di bambino** (*child friendly*), avvicinando l'ordinamento italiano alle disposizioni sovranazionali che contemplano il **diritto del minore all'ascolto**.

Basti qui rammentare le **Linee Guida per una giustizia a misura di minore** adottate nel novembre del **2010** dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o, prima ancora, la **Convenzione di New York sui diritti del fanciullo** del **1989** e la **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli** siglata a **Strasburgo** nel **1996**, tutte contemplanti il diritto all'ascolto in favore dei minori.

L'attenzione riservata dalla legge 219 ai figli minori si concretizza, in particolare, nella **previsione**, introdotta con il nuovo articolo 315-bis del codice civile, **del diritto attribuito al figlio minore** che abbia compiuto 12 anni (o addirittura di età inferiore se ritenuto capace di discernimento) **di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano**, con ciò assicurando una maggiore rilevanza al suo ruolo sia all'interno del processo, sia in relazione con i genitori.

Parimenti rileva a questo riguardo l'abbassamento a 14 anni dell'età raggiunta la quale **occorre l'assenso del figlio affinché possa produrre effetto il suo riconoscimento** da parte del genitore o dei genitori.

Se, dunque, come detto, con le norme richiamate si giunge a “dare voce” al minore, in quanto titolare di interessi e diritti sui quali **si riconosce sempre più la necessità che egli venga coinvolto e interpellato**, dall’altro, un tale salto di qualità della nostra giustizia fa emergere l’esigenza di individuare **strumenti e metodologie** che garantiscano la **possibilità che, attraverso l’audizione, affiorino i reali bisogni e le reali aspettative** del minore, in quanto elementi importanti che devono essere presi in considerazione in vista nel processo di realizzazione della tutela giurisdizionale.

Risalta, perciò, del tutto evidente in questo contesto l’**importanza della formazione e della qualificazione professionale** degli operatori che intervengono in tali delicate fasi.

È parimenti imprescindibile il **confronto interdisciplinare** diretto ad acquisire e alimentare un **patrimonio condiviso di esperienze** e a individuare le **soluzioni più adeguate alle molteplici problematiche e criticità** che l’applicazione delle normative in materia genera.

Penso che l’incontro di oggi risponda in pieno alla descritta esigenza di cooperazione e dialogo e consentirà certamente di fornire preziosi spunti per un lavoro comune.

Grazie!